



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 54 del 18 settembre 2026

Oggetto: Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - Primo aggiornamento. Modifiche alle mappe della pericolosità da alluvione del PGRA riguardanti corsi d'acqua appartenenti al reticolo secondario della UoM Regionale Liguria (ITR071) - torrenti Quiliano e Quazzola, ricadenti nel territorio dei Comuni di Quiliano, Vado Ligure e Savona (SV). Presa d'atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell'art.14 della disciplina di Piano recante "Modifiche alle mappe della pericolosità e del rischio da alluvione".

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le"*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;
- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;*

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, integrato e modificato con decreti interministeriali n. 403 del 13 novembre 2024 e n. 198 del 19 giugno 2026, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”*, *“provvede agli*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità", nonché "assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali";

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2022, recante *"Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023;

VISTO, QUINDI, l'art. 14 della disciplina di PGRA, in materia di riesame e aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvione, che distingue a seconda che si tratti di mappe afferenti al reticolo idraulico principale e al reticolo secondario, prevedendo per quanto riguarda il reticolo principale che, in via generale, sia l'Autorità di bacino a procedere ai riesami intermedi ed eventualmente alle modifiche cartografiche (secondo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 14) elaborando e approvando le stesse, mentre sul reticolo secondario i riesami e gli aggiornamenti che si rendano eventualmente necessari (...) *"possono essere svolti direttamente dalla Regione o dal Comune o dai Comuni territorialmente interessati, anche in forma associata, anche nell'ambito del procedimento di revisione e aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, in coordinamento con l'Autorità di bacino distrettuale e con la Regione (...). Ai fini di assicurare la coerenza della mappa della pericolosità da alluvione, le attività (...) sono svolte, sulla base dei criteri tecnici di cui all'Allegato 3 (...) l'Autorità di bacino distrettuale fornisce le condizioni al contorno necessarie. Le modifiche (...) devono essere trasmesse, secondo le modalità e con la documentazione prevista dall'Allegato 3, all'Autorità di bacino distrettuale che, con decreto del Segretario Generale, provvederà a integrarle nel quadro di pericolosità del bacino"* (commi 5, 6 e 7).

VISTO l'allegato n. 3 alla disciplina di Piano del PGRA contenente *"Modalità per le proposte di riesame e aggiornamento delle mappe del PGRA"* e l'allegato n. 4 recante *"Individuazione del reticolo di riferimento a scala distrettuale"*;

VISTO l'Accordo tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e regione Liguria, approvato con decreto del Segretario generale n. 7 del 31 gennaio 2025 e sottoscritto in data 6 febbraio 2025, *"per lo svolgimento in collaborazione delle attività di riesame e di aggiornamento, ai sensi dell'art. 14 della disciplina del Piano di gestione del rischio di alluvioni, delle mappe della pericolosità da alluvione fluviale, relativa al reticolo principale e secondario, e costiera nel territorio ligure del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale"*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

(in seguito anche Accordo per l'aggiornamento delle mappe) ed in particolare l'art. 3 che disciplina le competenze della regione in materia di aggiornamento delle mappe della pericolosità relative al reticolo secondario;

DATO ATTO CHE l'attività di revisione e aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA, inerente corsi d'acqua del reticolo secondario, nello specifico i torrenti Quiliano e Quazzola, della UoM Regionale Liguria (ITR071), ricadenti nel territorio dei Comuni di Quiliano, Vado Ligure e Savona (SV), ai sensi dell'art. 14, commi 5 e 7 della disciplina di PGRA, è stata svolta dalla regione Liguria, sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3 della disciplina di Piano;

VISTA la nota della regione Liguria - Direzione Generale Protezione Civile e Difesa del Suolo prot. n. 0411581 del 07 agosto 2026, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 8144 del 7 agosto 2026, con cui sono stati trasmessi l'approvazione della proposta di modifica della mappa di pericolosità da alluvione fluviale del PGRA, nonché i relativi strati informativi, ai sensi dell'articolo 14 commi 5 e 7 della disciplina di PGRA;

DATO ATTO che l'attività di revisione e aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA, inerente corsi d'acqua del reticolo secondario, nello specifico i torrenti Quiliano e Quazzola della UoM Regionale Liguria (ITR071) ricadenti nel territorio dei Comuni di Quiliano, Vado Ligure e Savona (SV), ai sensi dell'art.14, commi 5 e 7 della disciplina di PGRA, è stata svolta dalla regione Liguria, sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3 della disciplina di Piano;

RITENUTO che sussistano le condizioni per procedere all'integrazione, ai sensi dell'art. 14 comma 7 della disciplina di PGRA, delle modifiche alle mappe sopra richiamate, inerenti il reticolo secondario, nel quadro di pericolosità del bacino, in ragione del fatto che l'attività di aggiornamento è avvenuta sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3 della disciplina di Piano;

RILEVATO che, in attuazione dell'articolo 3 comma 8 del sopra richiamato Accordo per l'aggiornamento delle mappe, le modifiche alle mappe di pericolosità di cui al presente decreto segretariale entrano in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al decreto del Segretario Generale sul Bollettino ufficiale della regione Liguria;

CONSIDERATO che le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da alluvione saranno riportate nella banca dati geografica informatizzata prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_ridotta.php?id_ds=2839, aggiornata anche ai sensi e in attuazione di quanto previsto dal citato decreto segretariale n. 6/2018;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

CONSIDERATO, infine che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alle specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Articolo 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 commi 5, 6 e 7 della disciplina di PGRA, con il presente decreto si provvede ad integrare nel quadro conoscitivo della pericolosità, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche della mappa delle aree a pericolosità da alluvione fluviale del PGRA che riguardano corsi d'acqua del reticolo secondario, nello specifico i torrenti Quiliano e Quazzola della UoM Regionale Liguria (ITR071) ricadenti nel territorio dei Comuni di Quiliano, Vado Ligure e Savona (SV). La nuova cartografia è prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, così come risulta dalla banca dati geografica informatizzata all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_ridotta.php?id_ds=2839, aggiornata anche ai sensi e in attuazione di quanto previsto dal decreto segretariale n. 6/2018.

Articolo 2 - Copia del presente provvedimento è notificata alla regione Liguria ed ai Comuni di Quiliano, Vado Ligure e Savona (SV).

Articolo 3 - Le modifiche alle mappe di pericolosità di cui al presente decreto segretariale entrano in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria.

IL DIRIGENTE

(Ing. Serena Franceschini)

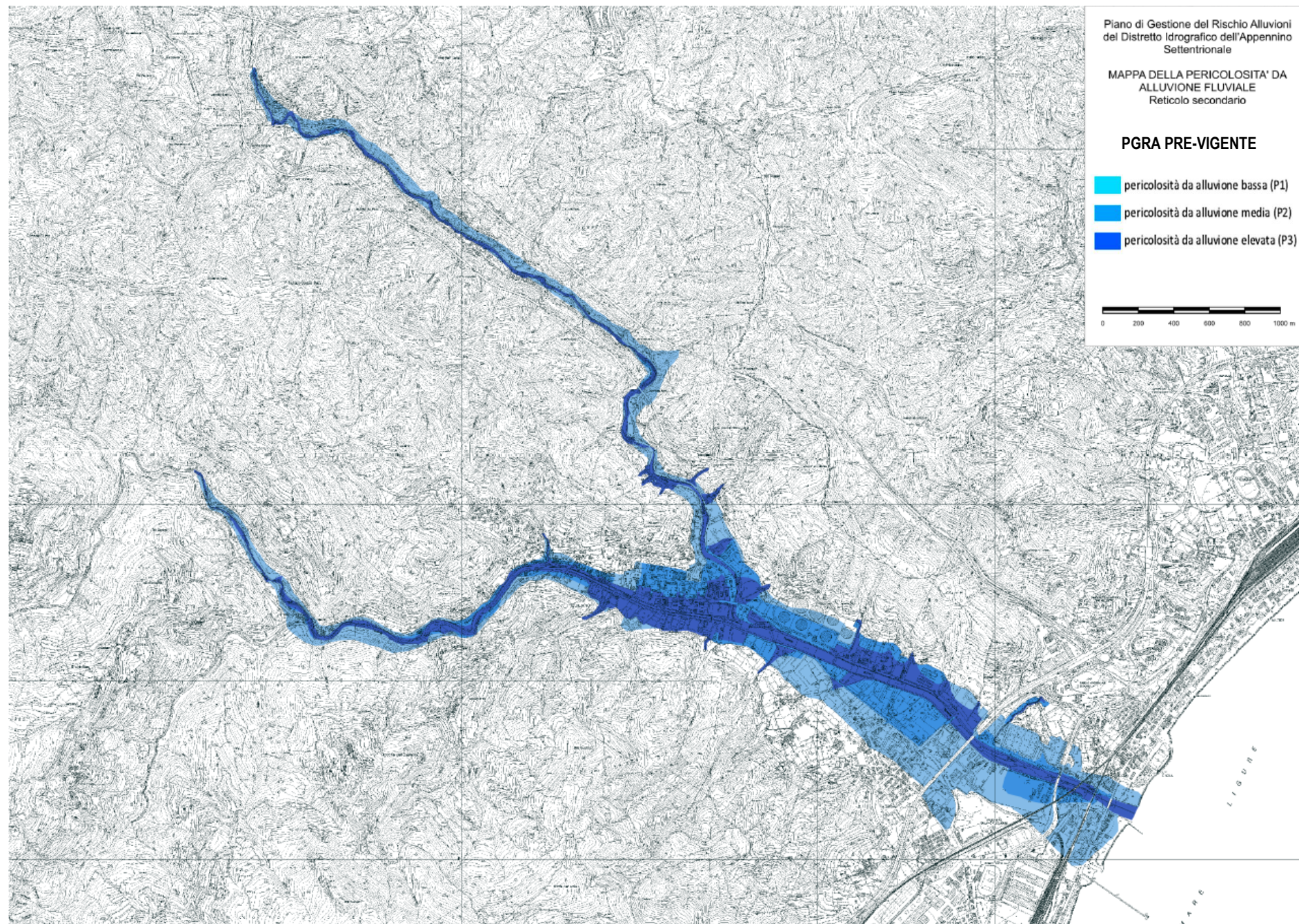
Serena Franceschini

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Gaia Checcucci)

Gaia Checcucci

Torrenti Quiliano e Quazzola - PGRA PRE-VIGENTE



Torrenti Quiliano e Quazzola - PGRA MODIFICATO

